

Impugnazione proposta il 30 gennaio 2009 dalla Société des plantations de Mbanga SA (SPM) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 13 novembre 2008, causa T-128/05, SPM/Consiglio e Commissione

(Causa C-39/09 P)

(2009/C 90/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société des plantations de Mbanga SA (SPM) (rappresentante: A. Farache, avocat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— in via principale, pronunciare:

— l'annullamento parziale della sentenza del Tribunale;

— la condanna della Commissione al pagamento del risarcimento e al pagamento delle spese nei due gradi di giudizio, ivi comprese quelle della ricorrente;

— in via subordinata pronunciare:

— la rimessione della causa innanzi al Tribunale, affinché statuisca nuovamente e si pronunci sull'importo del risarcimento da corrispondere.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca essenzialmente due motivi a sostegno della propria impugnazione.

Con il primo motivo, lamenta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, dichiarando che il regime comunitario di importazione delle banane non viola in maniera manifesta e grave il principio del mantenimento di una concorrenza effettiva, principio che costituirebbe, secondo la ricorrente, una regola di diritto volta a conferire diritti ai singoli.

A tale riguardo la ricorrente invoca, da un lato, la mancata considerazione, da parte del Tribunale, degli obiettivi di concorrenza, in quanto avrebbe fondato il proprio giudizio sulla base dei soli obiettivi generali specificamente perseguiti nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato nel settore delle banane. Dall'altro lato, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato in maniera erronea il legame tra la disciplina comunitaria e le prassi anticoncorrenziali esistenti nel mercato delle banane, avendo rifiutato di riconoscere che le disposizioni

comunitarie permettono, attraverso i certificati d'importazione, la concessione di vantaggi economici a determinati operatori privilegiati, la cui posizione sul mercato risulterebbe rinforzata dalle regole esistenti.

Con il secondo motivo, la ricorrente invoca la violazione, da parte del Tribunale, dei principi generali di diritto e, in particolare, del principio di buona amministrazione, poiché avrebbe reputato che quest'ultimo non rappresenta, di per sé, una regola di diritto volta a conferire diritti ai singoli. Al contrario, detto principio sarebbe stato sancito a più riprese nella giurisprudenza e avrebbe comportato, nel caso di specie, un obbligo, per la Commissione, di prendere in considerazione la situazione particolare del mercato e dei produttori che non potevano ottenere la qualifica di operatori all'epoca dell'adozione della disciplina comunitaria.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester (Regno Unito) il 29 gennaio 2009 — Astra Zeneca UK Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-40/09)

(2009/C 90/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

VAT and Duties Tribunal, Manchester

Parti

Ricorrente: Astra Zeneca UK Limited

Convenuta: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questioni pregiudiziali

1) Nelle circostanze del caso di specie, in cui un dipendente ha il diritto, nel quadro del suo contratto di lavoro, di scegliere di ricevere parte della propria retribuzione sotto forma di buono di valore nominale, se l'art. 2, n. 1, della Sesta direttiva del Consiglio, n. 77/388/CEE⁽¹⁾ [ora art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva principale sull'IVA], debba essere interpretato nel senso che la fornitura di tale buono al dipendente da parte del datore di lavoro costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso.

- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'art. 6, n. 2, lett. b [ora art. 26, n. 1, lett. b)], debba essere interpretato nel senso che esso impone che la fornitura del buono al dipendente da parte del datore di lavoro conformemente al contratto di lavoro debba essere trattata come prestazione di servizi in circostanze in cui il buono sia utilizzabile dal dipendente per scopi personali.
- 3) Ove la fornitura del buono non costituisca prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, n. 1, né debba essere trattata come prestazione di servizi ai sensi dell'art. 6, n. 2, lett. b), se l'art. 17, n. 2 [ora art. 168], debba essere interpretato nel senso di consentire al datore di lavoro di recuperare l'imposta sul valore aggiunto sostenuta nell'acquisto e nella fornitura del buono al dipendente, conformemente al contratto di lavoro, in circostanze in cui il buono sia utilizzabile dal dipendente per scopi personali.

(¹) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

della scelta delle navi da ispezionare, diverse dai pescherecci e dalle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri.

L'art. 11, n. 2, lett. c), della direttiva 2000/59, prevede che l'autorità pertinente che non è soddisfatta dei risultati di un'ispezione provvede affinché la nave non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico all'impianto di raccolta, in misura tale da ottemperare agli articoli 7 e 10.

La Repubblica d'Estonia ha annunciato la propria intenzione di integrare la legislazione estone al fine di trasporre correttamente queste disposizioni della direttiva. La Commissione non dispone di informazioni riguardanti l'adozione di tali modifiche.

(¹) GU L 332, pag. 81.

Ricorso proposto il 30 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Estonia

(Causa C-46/09)

(2009/C 90/18)

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Randvere e K. Simonsson)

Convenuta: Repubblica d'Estonia

Conclusioni della ricorrente

— Accertare che la Repubblica d'Estonia, poiché non ha correttamente trasposto nel diritto nazionale le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE (¹), relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, è venuta meno agli obblighi che le incombono derivanti dall'art. 11 della direttiva 2009/59/CE;

— condannare la Repubblica d'Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Risulta dall'art. 11, n. 2, lett. a), della direttiva 2000/59 che la Repubblica d'Estonia ha l'obbligo di fissare dei criteri al fine

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Stockholms tingsrätt (Svezia) il 6 febbraio 2009 — Konkurrensverket/TeliaSonera Sverige AB

(Causa C-52/09)

(2009/C 90/19)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Stockholms tingsrätt

Parti

Ricorrente: Konkurrensverket

Convenuta: TeliaSonera Sverige AB

Interveniente: Tele2 Sverige Aktiebolag

Questioni pregiudiziali

- 1) In presenza di quali condizioni sussista una violazione dell'art. 82 CE derivante della differenza tra il prezzo che un'impresa verticalmente integrata pratica nella vendita di servizi di rivendita ADSL a concorrenti nel settore all'ingrosso e il prezzo che la stessa impresa pratica nel settore dei consumatori finali.
- 2) Se, per risolvere la prima questione, si debbano prendere in considerazione esclusivamente i prezzi praticati dall'impresa dominante nei confronti dei suoi consumatori finali o se occorra anche tenere conto dei prezzi praticati dai suoi concorrenti sul mercato dei consumatori finali.